

STATUTO

Art. 1 DENOMINAZIONE

È costituita una Associazione denominata “*Friends*” organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2 FINALITA'

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà internazionale e sociale. Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nel settore degli aiuti umanitari. È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni. La cessione di beni e la prestazione di servizi potranno avere luogo unicamente a favore di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 3 SEDE

L'Associazione ha sede legale in Via Bondi n°12 – 10020 Andezeno (Torino).

Art. 4 PATRIMONIO

Il patrimonio è formato:

- a) dalle quote sociali d'iscrizione all'Associazione il cui ammontare è stabilito dal consiglio direttivo
- b) eventuali contributi straordinari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- c) dai contributi elargiti da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, aziende pubbliche e private ed altre persone fisiche e giuridiche;
- d) da eventuali elargizioni, donazioni e lasciti;
- e) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

Art. 5 ASSOCIATI

Sono associati, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo, tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

I soci sono classificati in:

- ◆ Fondatori: soci risultanti dall'atto costitutivo.
- ◆ Ordinari: soci che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, e che collaborano in modo continuativo alle attività della stessa ed operano direttamente nei programmi in Italia e all'estero.
- ◆ Onorari: soci che, per personalità, particolare impegno o contributo finanziario, abbiano sostenuto con evidenza l'attività e la valorizzazione dell'Associazione. I soci onorari sono dispensati dal pagamento della quota associativa.

Il rapporto associativo è unico per tutte le figure dei soci, indipendentemente dal tipo. Viene esclusa qualsiasi forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati o partecipanti maggiori di età hanno il diritto di voto anche per l'approvazione e modificazione dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. I soci in regola con il pagamento delle quote sociali hanno altresì diritto a rivestire le cariche sociali, conferite a titolo gratuito dall'Associazione.

Art. 6 ESTINZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione. La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. L'estinzione del rapporto sociale non dà diritto al rimborso delle quote sociali pagate.

Art. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- ◆ l'Assemblea dei Soci
- ◆ il Consiglio Direttivo
- ◆ il Presidente
- ◆ il Revisore dei Conti.

Agli organi dell'associazione ed ai dipendenti della stessa potranno essere corrisposti onorari e compensi unicamente entro i limiti consentiti dall'articolo 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 8 ASSEMBLEA

L'Assemblea è formata da tutti gli associati.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno i due terzi degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'Assemblea si radunerà almeno una volta l'anno.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- ◆ all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- ◆ alla nomina del Consiglio Direttivo;
- ◆ alla nomina del Revisore dei Conti;
- ◆ all'approvazione e alla modifica dello statuto;
- ◆ all'approvazione e alla modifica degli eventuali regolamenti;
- ◆ ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

Le delibere dell'Assemblea verranno trascritte in apposito verbale.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere. Dirige ed amministra l'Associazione, è nominato dall'assemblea dei soci, dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera.

Art. 10 PRESIDENTE

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. Il Presidente è eletto dall'Assemblea ed ha il compito di:

- ◆ convocare il Consiglio Direttivo;
- ◆ presiederne le adunanze;
- ◆ firmare le deliberazioni, il preventivo e il rendiconto annuale da presentare ai soci.

Art. 11 TESORIERE

Il Tesoriere, eletto dall'Assemblea, ha il compito di:

- ◆ tenere tutti i registri contabili e la relativa documentazione;
- ◆ provvedere alla compilazione dei bilanci preventivo e consuntivo, da presentare al Consiglio Direttivo, segnalando eventuali squilibri al Presidente e al Consiglio Direttivo;
- ◆ preoccuparsi del tesseramento dei soci e, se lo ritiene necessario, proporre una modifica della quota di iscrizione.

L'operato del tesoriere sarà controllato dal revisore dei conti, di cui all'art.13.

Art. 12 SEGRETARIO

Il Segretario, eletto dall'Assemblea, deve:

- ◆ verbalizzare le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli insieme al Presidente o al Vicepresidente;
- ◆ attendere alla corrispondenza;
- ◆ curare la tenuta del libro dei soci;
- ◆ tenere aggiornato lo schedario degli associati;
- ◆ svolgere le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento della segreteria dell'Associazione.

Art. 13 REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea e dura in carica un anno. Ha il compito di controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del Bilancio consuntivo.

Art. 14 BILANCIO

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 15 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- ◆ quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- ◆ per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 16 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata, ma potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci secondo le modalità di cui all'art.15.

Art. 17 CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia legale è competente il Foro di Torino.

Art. 18 NORMA DI CHIUSURA

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.